



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Riferimento alla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica, sociosanitaria e riabilitativa presso la medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini, Asl Roma 2.

Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 1 di 1

Introduzione

L'art. 26, comma 3, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81,¹ prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda o nell'ambito del proprio ciclo produttivo.

Dato il tenore della previsione normativa, è da ritenere che:

- a. l'obbligo di elaborazione e allegazione del DUVRI ricorra esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di lavori ad imprese o a lavoratori autonomi attraverso il contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.
- b. il DUVRI riguardi esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Il presente documento è elaborato in fase progettuale e cioè nella fase di gara, seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso, pertanto, costituisce adempimento a quanto previsto dal citato art. 26 del dlgs 81/08, integrato dal dlgs 106/09, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sono esclusi dalla valutazione i rischi derivanti dagli appalti relativi ai cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del dlgs 81/08, per i quali sussiste l'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, comma 2. Dlgs 81/08).

Il presente documento, in quanto "documento tecnico" (vedi determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008) sarà allegato al contratto di appalto e, di conseguenza, considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche di cui all'art. 68 del dlgs 163/2006 – c.d. Codice dei Contratti pubblici – e dell'Allegato VIII del medesimo decreto.

¹ Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Sezione 01	Introduzione	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 1 di 8

In particolare, questa Azienda USL Roma 2 committente analizza in via preliminare le attività e le fasi delle attività che intende affidare in appalto. Di esse sono individuati i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attività aziendali, comprendendo ogni forma di pericolo rivolta a qualsiasi persona coinvolta anche in legittime attività collaterali non svolte dal committente.

I criteri utilizzati per l'individuazione delle misure di prevenzione sono quelli di consentire la riduzione o l'eliminazione (ove possibile) del rischio interferente individuato attraverso l'analisi dei rischi dovuti a situazioni ambientali o di attività svolte sia dal committente sia di previsione dell'appaltatore.

Nell'ambito delle attività che prevedono una progettazione da parte dell'appaltatore, la valutazione dei rischi interferenti ed i conseguenti costi per la sicurezza non possono essere stimati, in quanto dipendenti dalla modalità di progettazione stessa ed esecuzione. Si rimanda pertanto alle opportune valutazioni in fase di offerta e di aggiudicazione della gara.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore attraverso incontri e sopralluoghi si coordinerà e coopererà con il committente, in particolare con la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli aspetti consulenziali e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione dello stesso potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente, in coordinamento e cooperazione con l'appaltatore.

Non viene data una valutazione dei rischi, in quanto:

- i. il DUVRI non è il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), del dlgs 81/08: quest'ultimo, con le modalità di cui all'art. 29 del medesimo decreto, viene infatti redatto al fine di elaborare un conseguente piano di miglioramento, spalmato nel tempo in relazione alla magnitudo del rischio, mentre il primo ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti i rischi connessi con l'esecuzione dell'appalto medesimo, e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti. Gli interventi migliorativi, infatti, vanno attuati sin dall'inizio dell'esecuzione e non programmati nel tempo.
- ii. è tecnicamente impossibile associare ai vari rischi una qualsivoglia grandezza anche di tipo soggettivo, non essendo conosciuti né l'aggiudicatario né la sua organizzazione d'impresa e i relativi macchinari, apparecchiature, e procedure che lo stesso utilizzerà nell'esecuzione dell'appalto.

Il dlgs 81/08 non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la redazione del DUVRI, né definisce in maniera chiara il concetto di interferenza; non esiste, infatti, una normazione analoga a quella prevista per gli ap-

Sezione 01	Introduzione	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 2 di 8

palti di lavori (vedi titolo IV dlgs 81/08), che dia indicazioni specifiche sulle modalità di redazione del DUVRI e sulla valutazione dei relativi costi.

Prima quindi di passare alla disamina dei rischi da interferenze, è utile definire tale concetto.

Per interferenza, stando alle indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si intende la circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti (determinazione n. 3 del 5 marzo 2008). Vanno comunque esclusi dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente, e quindi alla possibilità per la Stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge (si veda al proposito la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007).

In linea di principio, occorrerà quindi mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

1. rischi derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (c.d. promiscuità lavorativa);
2. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

C'è inoltre da sottolineare che la valutazione dei rischi da interferenze, nel nostro caso, deve riferirsi sia al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, sia tener conto della presenza dei degenti e dei visitatori, o dei pazienti ed eventuali accompagnatori (per tutte le attività ambulatoriali e ospedaliere).

Sezione 01	<i>Introduzione</i>	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 3 di 8

Generalità

<i>Accesso del personale dell'appaltatore alle aree di servizio e locali dove sono svolte attività del committente</i>	Il personale dell'appaltatore deve accedere ai locali della struttura sanitaria per l'esecuzione dell'appalto esclusivamente attraverso il percorso concordato con l'Ufficio tecnico, d'intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<i>Presenza di dipendenti nei locali del committente</i>	Nei locali del committente vi è la costante presenza del personale dipendente del committente stesso per l'esecuzione delle istituzionali attività di tipo sanitario. Eventuali momenti di minor attività o di chiusura devono essere individuati per mezzo della Direzione sanitaria e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<i>Presenza di dipendenti di altre ditte nei locali del committente</i>	Nei locali del committente vi è probabile presenza di ditte esterne per attività varie (manutenzione, vigilanza, ristorazione degenti etc.)

Descrizione delle situazioni di rischio interferenti

Sulla base della previsione dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, si individuano nella successiva tabella in modo ipotetico e sintetico i rischi dovuti alla presenza dei lavoratori dell'appaltatore, e le misure di coordinamento e cooperazione da adottare.

Rischio	Misure a carico dell'appaltatore	Misure a carico del committente
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi	Non ingombrare le vie di esodo, di circolazione, pavimenti e passaggi	Mantenere pulite e sgombre le vie di esodo, di circolazione, pavimenti e passaggi
Eventuali zone di pericolo che può creare l'appaltatore	Durante il trasporto delle attrezzature, il percorso e le modalità di accesso e trasporto devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio tecnico ed il RSPP, sentita la Direzione sanitaria. Le zone di pericolo introdotte dall'appaltatore vanno segnalate in modo visibile	Disporre agli operatori di non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice stanno lavorando
Zone di pericolo del committente	Non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice non sono autorizzati	Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo
Segnaletica	Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente	Affiggere e mantenere la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione ove presente
Attrezzature/mezzi di trasporto	Vanno utilizzati a distanza di sicurezza dagli operatori non interessati	Rispettare la segnaletica
Rischi nell'utilizzo di attrezzature di lavoro	Disporre e utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro in modo da non creare rischi per altre persone	Non ingombrare o accedere alle zone di operazione della ditta appaltatrice durante i lavori

Sezione 01	Introduzione	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 4 di 8



Rischio rumore	Adottare attrezzature e modalità di lavoro che implicino una minore esposizione al rumore per i non addetti	Rispettare le segnalazioni ed adottare le eventuali protezioni
Sostanze pericolose	Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti	Organizzare l'attività lavorativa in modo da evitarne l'esposizione
Produzione di gas, polvere, nebbie, fumo, vapori	Adottare le misure di protezione collettiva alla fonte di rischio	Organizzare l'attività lavorativa in modo da evitarne l'esposizione
Agenti cancerogeni mutageni	Non utilizzare agenti cancerogeni mutageni	
Agenti biologici	Organizzare l'attività lavorativa in modo da evitare l'esposizione ad agenti biologici	
Vie e uscite di emergenza	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza
Segnaletica di sicurezza	Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza	Affiggere e mantenere la segnaletica di sicurezza
Presidi antincendio	Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio	Effettuare la regolare manutenzione
Procedure di emergenza	Rispettare le procedure di emergenza definite dall'azienda	Esplicitare eventuali e particolari misure di emergenza
Compresenza di altre ditte	Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, deve essere concordato con l'Ufficio tecnico, d'intesa con il RSPP, un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze	L'Ufficio tecnico ed il RSPP propongono un crono programma dei lavori in modo da evitare interferenze

Coordinamento delle fasi lavorative

1. non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno delle strutture sanitarie (ospedaliere e territoriali), da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dall'appaltatore per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di coordinamento.
2. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto sia al committente che all'appaltatore di interrompere immediatamente i lavori.
3. I lavori potranno altresì essere interrotti qualora, nel prosieguo delle attività, le medesime non fossero più da considerarsi sicure, anche per sopraggiunte nuove interferenze.

Sezione 01	Introduzione	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 5 di 8

4. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla Direzione Amministrativa Aziendale l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.
5. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa da parte della Direzione Amministrativa Aziendale.
6. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 18, dlgs 81/08).

Stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti

Per stimare i costi della sicurezza (art. 26, comma 5, dlgs 81/08) bisogna innanzitutto valutare preliminarmente l'esistenza di rischi da interferenze; solamente in presenza di tali rischi, vanno quantificate come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

Si ribadisce che la stima dei costi dei rischi interferenti non tiene conto dei costi per la sicurezza dovuti ai rischi propri dell'appaltatore, i quali sono determinati dai concorrenti sulla base delle loro specifiche attività che andranno ad eseguire.

Va precisato infine che la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, e quindi non a percentuale.

I costi della sicurezza, come emerge dalla lettura di linee guida, determinazioni di Autorità e di Ordini professionali, vengono comunemente suddivisi in costi ordinari e costi speciali.

Costi ordinari: sono quelli necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori. Ad esempio:

1. dispositivi di protezione individuale e collettiva;
2. macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori;
3. opere provvisoriale;
4. rilievi e verifiche;

Sezione 01	Introduzione	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 6 di 8



5. apprestamenti logistici;
6. formazione ed informazione dei lavoratori;
7. sorveglianza sanitaria;
8. tutte le opere necessarie per rispettare il dlgs 81/08.

Costi speciali: sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni etc. Ad esempio:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (ponteggi, trabattelli etc.);
- b) le misure preventive e protettive ed i DPI eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;
- c) eventuali impianti di terra e di protezione contro scariche atmosferiche, impianti antincendio etc. previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi ed i servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previste nel DUVRI (compreso il lavoro notturno);
- g) le misure di coordinamento previste dal DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Riunione per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze

Il Committente del servizio in oggetto, in relazione alla promozione della cooperazione e del coordinamento con imprese esecutrici di lavori, prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha esaminato i vari aspetti connessi alla sicurezza ed alle possibili interferenze che potrebbero generarsi nei Presidi Ospedalieri e strutture territoriali della Asl Roma 2, tra le attività lavorative degli operatori del Committente e quelle svolte dagli addetti della ditta Appaltatrice, pervenendo all'elaborazione del presente documento. La Ditta Appaltatrice, con la firma apposta sul presente Documento, dichiara di averlo visionato per un'informazione completa ed appropriata. È stata inoltre comunicata la nomina del Sig. _____ quale Responsabile, per la Ditta Appaltatrice, dell'attuazione delle misure di sicurezza individuate per il servizio in oggetto.

Sezione 01	Introduzione	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 7 di 8



ASL
ROMA 2

**Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze
Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs 81/08**

Servizio di Prevenzione e Protezione – Responsabile: dott. Giovanni Palombi

La Ditta Appaltatrice _____ si impegna ad informare, ed eventualmente a formare, il proprio personale interessato all'esecuzione dei lavori/servizi, sia rispetto ai possibili rischi di interferenza individuati nel DUVRI che sulle relative misure di prevenzione e protezione da mettere in atto. In caso di affidamento di lavori ad imprese subappaltatrici, che deve essere espressamente autorizzato dalla Committente, la Ditta Appaltatrice si impegna:

- ad informare tali imprese in merito ai rischi da interferenza individuati e alle misure di prevenzione e protezione da adottarsi in relazione agli stessi rischi;
- al rispetto delle misure stabilite nel presente DUVRI, in accordo con la Committente, anche da parte delle imprese subappaltatrici;
- a richiedere immediata revisione del DUVRI qualora un'eventuale variazione delle condizioni di lavoro e delle attrezzature, lo renda necessario.

Sezione 01	<i>Introduzione</i>	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 8 di 8



Attività oggetto dell'appalto

Il presente documento è relativo alla gara per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica, sociosanitaria e riabilitativa presso la medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini

L'appaltatore, nel rispetto delle normative vigenti relative alle figure professionali interessate (infermiere, ostetriche, OSS), sotto la propria responsabilità ed organizzazione dovrà garantire le attività di cui all'art. 4 del disciplinare tecnico, utilizzando il personale e organizzando il servizio ai sensi dell'art. 5 del citato disciplinare tecnico.

Sezione 02	<i>Descrizione attività oggetto appalto</i>	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 1 di 1



ASL ROMA 2

ASL
ROMA 2

**Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze
Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs 81/08**

Servizio di Prevenzione e Protezione – Responsabile: dott. Giovanni Palombi

Descrizione delle strutture oggetto dell'appalto

La struttura di Medicina Protetta è all'interno de Presidio Ospedaliero "Sandro Pertini".

È una struttura di ricovero a ciclo continuo con assistenza sulle 24 ore per pazienti reclusi.

Sezione 03	Descrizione della struttura	
revisione 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 1 di 1

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA**

Prima informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, art. 26 D. Lgs. 81/08

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando, se necessario, unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, (DUVRI) dopo l'aggiudicazione della gara di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto.

La valutazione dei rischi generale è stata effettuata in Azienda ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08. Sono in corso gli aggiornamenti necessari. Il documento è consultabile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, tel. 0641434948 e dove sono a disposizione gli aggiornamenti, le analisi, gli studi specifici riguardanti l'attività Aziendale.

Qui riportiamo le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni intervento in area ospedaliera o territoriale, e l'INDIVIDUAZIONE di rischi tipici delle strutture sanitarie che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO

Accesso all'area ospedaliera o sanitaria	<ul style="list-style-type: none">• Per accedere alla struttura i dipendenti dell'appaltatore devono usare gli ingressi indicati in loco dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. Qualora i percorsi dovessero subire modifiche per problemi tecnici di cantiere, gli ingressi alternativi dovranno essere concordati con l'Ufficio tecnico.• Gli ingressi principali dei Presidi Ospedalieri aperti al pubblico sono gestiti da portineria, con presidio h 24.• Gli orari di servizio dei presidi territoriali saranno comunicati dai responsabili delle strutture stesse.• Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire presso aree dedicate al ricevimento delle merci, d'intesa con l'Ufficio tecnico.
Attività svolte nei locali ospedalieri e nei presidi territoriali	<ul style="list-style-type: none">• Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto.
Comunicazioni di accesso e controllo	<ul style="list-style-type: none">• Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto e del reparto o servizio, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati• Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto• Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attività sani-



	<p>taria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, durante sospensione dell'attività medica e di visita.</p> <ul style="list-style-type: none">• E' prevista la presenza di personale sanitario per controllo e supervisione della consegna.• Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme all'Ufficio tecnico• Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
Servizi igienici	<ul style="list-style-type: none">• I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi degli ospedali e degli ambulatori, accessibili al pubblico.
PRONTO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none">• Nei reparti e nelle infermerie sono possibili piccole medicazioni rivolgendosi al personale sanitario• Per infortuni rivolgersi al Pronto soccorso ospedaliero.
ALLARME INCENDIO EVACUAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• In caso di allarme, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri• Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare.• Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.
Apparecchi telefonici utilizzabili	<ul style="list-style-type: none">• Nei reparti e negli ambulatori sono disponibili telefoni sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.• Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.
Depositi	<ul style="list-style-type: none">• Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta installatrice. <p>Non sono permessi stoccaggi presso l'Azienda né di prodotti né di attrezzature.</p>
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none">• Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree sanitarie e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'azienda.• I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della stessa ditta, immediatamente
Viabilità e sosta	<ul style="list-style-type: none">• I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi.• Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia, e che vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci.• Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.



Ambienti confinati	<ul style="list-style-type: none">• Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo.• L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dall'Ufficio tecnico
Attrezzature di proprietà dell'Azienda messe a disposizione dell'appaltatore	<ul style="list-style-type: none">• (indicare quali oppure NESSUNA)
Locale a disposizione dell'appaltatore per il deposito e magazzino materiali	<ul style="list-style-type: none">• (indicare quale oppure NESSUNO)

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici della struttura sanitaria:

- Deve indossare gli indumenti di lavoro
- Deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento
- Prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica etc.) sia per i rischi propri, sia quelle specificatamente individuate dal committente per l'eliminazione dei rischi interferenti
- Per interventi su attrezzature e/o macchinari deve consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell'inizio, ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, paziente e visitatori
- Deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (zona protetta, rischio biologico etc.)
- Nei locali con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, se previsti, deve indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza
- Non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro
- La movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiale e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza
- Non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Azienda
- Per l'esecuzione di interventi nei vari settori sanitari con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni specifiche di cui ai successivi punti
- In caso di evento pericoloso per persone o cose (incendio, scoppio, allagamento etc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel piano di emergenza aziendale

OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E VIBRAZIONI

- Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di struttura sanitaria, l'appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori
- Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la chiusura di porte, o adottare tutti quei provvedimenti

Sezione 04	<i>Informativa appaltatori</i>	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 3 di 11



idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie

- Eventuali attività di cantiere dovranno essere condotte con le modalità che prevedono il minore impatto in termini di vibrazioni e, qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano l'emissione di significative vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con il Responsabile dei lavori e la Direzione sanitaria di presidio o di distretto strategie di trasferimento e/o riduzione dell'attività sanitaria per la durata dei lavori

OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE

- L'appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo
- Obbligo di contenimento polveri
- Ridurre al minimo le polveri prodotte dalle lavorazioni
- Realizzare una idonea barriera antipolvere dal pavimento al soffitto e sigillarla perimetralmente
- Tutte le finestre, porte, ventole, tubi dell'impianto idrico, parti elettriche, impianti gas medicali e tecnici, e tutte le fonti potenziali di infiltrazione d'aria, devono essere sigillate nella zona di lavorazione
- Le parti grigliate dovranno essere coperte in modo da evitare l'espulsione dell'aria dalla zona di lavorazione verso le aree di degenza o verso le aree adiacenti
- Forniture usate ed attrezzature devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree
- Pulire a fondo la zona della lavorazione includendo tutte le superfici orizzontali, prima che le barriere siano rimosse, e ancora dopo la loro rimozione e prima che i pazienti siano riammessi nell'area; dare tempo alla polvere di scendere prima di fare la pulizia finale

OBBLIGO DI PRECAUZIONI PER L'APERTURA DI CANTIERI

- È necessario che siano prese le seguenti precauzioni sia in apertura di cantieri esterni sia per quanto riguarda le ristrutturazioni interne di stanze o di intere degenze:
 1. Durante i lavori, devono essere spenti gli eventuali impianti di condizionamento ed i condotti devono essere opportunamente protetti
 2. L'area di intervento deve essere completamente isolata e circoscritta con barriere che si estendano dal pavimento al soffitto comprendendo anche l'eventuale controsoffitto
 3. Deve essere garantita la sigillatura di finestre ovvero di altre possibili vie di comunicazione tra la zona dei lavori e gli ambienti sanitari limitrofi
 4. Predisporre una zona filtro in modo che operai uscendo dall'area dei lavori dovendo transitare in zone della degenza con presenza di pazienti, possano indossare indumenti protettivi e soprascarpe e dove, sempre prima di uscire, possano essere sottoposti ad aspirazione delle polveri e pulizia delle scarpe
 5. Mantenere sempre una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione delle polveri
 6. Individuare zone precise per il deposito delle attrezzature utilizzate
 7. Le comunicazioni tra la zona dei lavori e gli altri ambienti devono essere accuratamente sigillati e le finestre devono essere chiuse; eventuali buchi nelle pareti effettuati durante i lavori devono essere riparati entro la stessa giornata o temporaneamente sigillati
 8. Predisporre una apposita segnaletica per i percorsi degli operai in modo da garantire comunque una fascia di rispetto attorno agli edifici per preservare in particolare le zone di accesso agli edifici sanitari e in modo da non attraversare aree con degenti, limitando al massimo l'apertura e la chiusura delle porte e del relativo spostamento d'aria e di polvere
 9. Apposita segnaletica dovrà essere predisposta anche per i visitatori ed il personale in modo che il passaggio avvenga lontano dalle zone dei lavori
 10. Gli orari e la tempistica dell'attività del cantiere deve essere stabilita con precisione e comunicata ai responsabili e/o referenti delle attività sanitarie
 11. Il materiale di risulta (calcinacci etc.) deve essere allontanato immediatamente secondo un percorso ben definito, evitando la dispersione di polvere, utilizzando apposite guide o sacchi chiusi



12. La zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno
13. Proteggere le bocchette di immissione degli impianti di trattamento aria a servizio dei blocchi sanitari limitrofi mediante installazione di reti metalliche e prefiltri aggiuntivi e la programmazione di una manutenzione più frequente
14. Prima della rioccupazione, al termine dei lavori, tutta la zona deve essere pulita con aspirapolvere

OBBLIGO DI CONTENIMENTO DISPERSIONE SOSTANZE PERICOLOSE

- Leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede
- Non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire, e maneggiarli utilizzando idonei DPI
- Non mescolare sostanze tra loro incompatibili
- Obbligo di rimozione rifiuti

OBBLIGHI SULL'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

- Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'appaltatore
- È fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie all'appaltatore o ai suoi dipendenti
- Qualora quanto previsto dal punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del committente; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quanto altro eventualmente ceduto, l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso; tale consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dal responsabile della ditta appaltatrice e dal referente ai lavori della committenza

OPERAZIONI PREPARATORIE PER LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

- La disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli interventi dovrà essere eseguita con l'assistenza o la consultazione dell'Ufficio tecnico
- Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione. Conseguentemente gli operatori della ditta appaltatrice dovranno adottare tutte le cautele del caso, soprattutto quando verranno effettuate le operazioni di demolizione; durante tali lavorazioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi DPI nonché delle apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia
- Nel caso di intercettazione di cavi, dovrà essere immediatamente avvertito l'Ufficio tecnico

OPERAZIONI PREPARATORIE PER LAVORI SU IMPIANTI TERMO-IDRAULICI E GAS

- Durante le operazioni di demolizione e/o installazione, potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducanti gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, aria medica)
- In caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà: sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita; avvertire immediatamente l'Ufficio tecnico
- In caso di fuoriuscita di ossigeno o protossido, aerare gli ambienti interessati
- Gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione dovranno utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia
- In caso di incidente o situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, disattivando apparecchiature elettriche etc.) prima di raggiungere l'uscita più prossima, da individuarsi all'atto dell'impianto del cantiere
- L'utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili dovrà essere limitato al minimo indispensabile




ASL
ROMA 2

Documento informativo per appaltatori
Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.lgs
81/08

bile e gli operatori dovranno essere edotti ai relativi rischi e cautele da adottare

INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE

Rischi	Misure di prevenzione
<p>RISCHIO MACCHINE</p>  <p>Possibile presenza di macchine con parti in movimento e rischi di tipo meccanico, termico, elettrico</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assumere informazioni dal personale sanitario addetto ai singoli reparti sui rischi presenti in macchine ed attrezzature e sulle misure di prevenzione da adottare• Tutte le macchine presenti nelle strutture aziendali sono rispondenti alle norme di legge;• Tutte le macchine vengono regolarmente sottoposte a verifiche preventive e manutenzione periodica• Durante l'uso di montacarichi (se previsto), ancorare o immobilizzare i carrelli
 <p>Sostanze chimiche pericolose</p>	<ul style="list-style-type: none">• Informarsi presso il personale della struttura sanitaria della eventuale presenza di sostanze pericolose e utilizzo di appositi DPI• Vietato bere e mangiare in tutti i settori sanitari• Cautela nell'accedere negli ambienti• Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità, e comunque senza l'autorizzazione del responsabile del servizio• È vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso reparti o servizi senza il preventivo consenso del responsabile• Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente• Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate dalle etichette• Manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture, spandimenti etc.• In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o parti di questi ultimi, avvisare immediatamente il personale dell'azienda, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le eventuali reazioni• È vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale• In presenza di possibile contatto con sostanze caustiche, irritanti, tossiche, cancerogene, indossare idonei DPI• Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche (es: lavarsi le mani) anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento



Agenti biologici

Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive.

Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa.

- Attenersi alle misure di sicurezza previste dall'azienda evitando di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso. Tutti gli strumenti appuntiti, affilati e taglienti (aghi, rasoi, bisturi, pinze, vetreria etc.) devono essere maneggiati con estrema cura per prevenire ferite accidentali
- L'eliminazione di oggetti taglienti/pungenti deve avvenire tassativamente attraverso gli appositi contenitori dalle pareti imperforabili, in cui possono essere depositati direttamente senza manipolazioni. Non reincappucciare mai gli aghi usati e non inserire l'ago nel deflussore. Non abbandonare aghi e siringhe fuori dai loro contenitori. Maneggiare con cautela gli strumenti chirurgici e porre particolare attenzione al riordino di materiale per evitare punture accidentali di aghi e oggetti taglienti che restano nascosti tra i telini. Non cercare di raccogliere strumenti taglienti, appuntiti o di vetro se stanno cadendo e non portarli in tasca ma trasportarli su appositi vassoi. Non prelevare nulla dai contenitori di smaltimento rifiuti
- Lo svuotamento di tutti i contenitori di liquidi organici deve essere effettuato manualmente nella vuota. L'operatore indosserà un grembiule impermeabilizzato, guanti ed eventualmente mascherina e visiera.
- Il trasporto di materiali biologici deve avvenire in contenitori idonei, adeguatamente chiusi e contrassegnati, in condizioni di equilibrio stabile.
- In tutti i settori sanitari, evitare di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare
- In caso di contaminazione, avvisare il proprio responsabile ed il responsabile del reparto/servizio; seguire le procedure previste dalla propria azienda in caso di puntura accidentale o taglio, o di contatto con mucose e congiuntiva. Recarsi immediatamente al pronto soccorso
- Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche (es: lavarsi le mani) anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento
- Usare i servizi igienici riservati agli operatori. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti
- Oltre alle vaccinazioni obbligatorie, è consigliabile vaccinazione antiepatite B ed anti Tbc
- Organizzazione periodica di corsi di formazione per gli operatori, allo scopo di confermare un corretto comportamento per prevenire ferite da aghi e oggetti taglienti infetti o contaminazione da liquidi biologici.

Agenti allergizzanti

- Eliminare l'agente allergizzante
- Allontanamento dell'operatore con cambio di mansione
- Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti anallergici, mascherine etc.)



i principali agenti allergizzanti presenti nelle strutture sanitarie sono di natura chimica (detergenti, disinfettanti, farmaci, guanti di gomma sintetica) e di origine vegetale (lattice) o animale (acari della polvere).

Rumore

- Prima di accedere all'area provvedere alla fermata degli impianti rumorosi ove possibile
- Nel caso di accesso agli ambienti, o effettuazione di prove con gli impianti in funzione, ridurre al minimo il personale operante ed il tempo di esposizione
- Utilizzare DPI specifici
- Attenersi sempre alle indicazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico

Stress termico (alte e basse temperature)

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed alle indicazioni del responsabile del reparto
- Utilizzare DPI specifici
- Non usare fiamme libere o provocare scintille
- Le attrezzature non devono essere fonte/causa di innesco né generare situazioni di pericolo

Esposizione per contatto e inalazione gas anestetici

- Evitare di lavorare in presenza di gas anestetici
- Qualunque intervento sui sistemi di erogazione, stoccaggio, deposito, con particolare riferimento agli interventi destinati all'interruzione dell'erogazione deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico
- Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente
- Non usare fiamme libere o provocare scintille
- Le attrezzature utilizzate non devono essere fonte/causa di innesco né generare situazioni di pericolo
- Utilizzare i DPI specifici

Possibilità di contatto con farmaci antiblastici

- Adottare i protocolli di prevenzione della Direzione sanitaria in uso nei singoli reparti
- Utilizzare sempre i DPI previsti
- Attenersi alle indicazioni del responsabile del reparto o suo delegato e alla segnaletica di sicurezza presente
- Assicurarsi che le superfici e le attrezzature oggetto dell'intervento siano pulite e non contaminate



ASL
ROMA 2

Documento informativo per appaltatori
Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.lgs
81/08



- In tutti i settori sanitari evitare di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e di mangiare
- In caso del verificarsi di sversamento, avvisare il responsabile del servizio ed il proprio responsabile; seguire le procedure previste dall'azienda committente e dalla propria azienda, e, in caso di contatto con mucose, recarsi al pronto soccorso



Radiazioni ionizzanti

Nel caso di lavorazioni con esposizione a radiazioni ionizzanti:

- Il personale addetto agli interventi negli ambienti controllati, dovrà presentarsi dall'esperto qualificato per ricevere informazioni circa il regolamento interno da osservare relativamente ad eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro, e per consentire al medesimo di accertarsi che le disposizioni degli artt. 62 e 63 del dlgs 230/95 siano state applicate dal datore di lavoro appaltatore
- Divieto di fumare
- Nel caso di spandimento di sostanze radioattive, avvertire immediatamente il responsabile del servizio ed il proprio responsabile
- Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione



Radiazioni non ionizzanti

- Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati, dovrà presentarsi al responsabile del reparto o servizio per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro
- In caso di esposizione a campi a radiofrequenza ed a campi magnetici stabili, non introdurre oggetti metallici
- Segnalare al personale aziendale ed al proprio responsabile eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui si venga a conoscenza
- Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione
- In caso di rottura accidentale di elementi delle apparecchiature, il personale deve avvertire immediatamente il personale aziendale; non tentare di rimediare autonomamente senza permesso o in mancanza di adeguate istruzioni

Sezione 04

Informativa appaltatori

Revisione n. 01
del 08/2018

*Documentazione riservata – vietata la riproduzione e
la divulgazione non autorizzata*

Pagina 9 di 11



 <p>Radiazioni laser</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati, dovrà presentarsi al responsabile del reparto o servizio per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro, ivi compresi specifici DPI (lenti) e schermature previste dalle procedure aziendali• Evitare di introdurre attrezzature con superfici riflettenti• Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione
 <p>Elettrocuzione</p>	<p>Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none">• I DPI specifici (guanti, pedane isolanti etc.)• Utensili ed attrezzature idonei all'uso sia per la sicurezza dell'operatore che per l'impianto o attrezzatura• Procedure di sicurezza e misure precauzionali a garanzia di tutti i soggetti interessati
 <p>Incendio</p>	<ul style="list-style-type: none">• Le attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice non devono essere fonte di innesco né generare situazioni di pericolo• Ridurre le sorgenti di innesco• Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili• Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre• Rispettare il divieto di fumare
 <p>Esplosione</p>	<ul style="list-style-type: none">• Incidente dovuto a gas combustibile, gas medicinali, (protossido di azoto, ossigeno, anestetici), gas tecnici, esalazioni da batterie non sigillate di carrelli elevatori.• La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni, erogati da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari, o in bombole portatili.
<p>RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E DEI PAZIENTI</p>  <p>Tutto il personale adibito all'assistenza alle persone (infermieri, ausiliari, OSS, fisioterapisti ecc.), che effettuano più volte al giorno opera-</p>	<ul style="list-style-type: none">• Movimentare materiale, attrezzature ecc., con personale sufficiente e con l'utilizzo di appropriati ausili per evitare spandimenti, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori e degli utenti• Verifica dei requisiti delle carrozzine disponibili• Verifica della disponibilità dei dispositivi meccanici di sollevamento e degli ausili minori• Valutazione dei requisiti strutturali ed ambientali• Formazione• Evitare che le attività di movimentazione svolte dal personale di assistenza possano rappresentare possibilità di ingombro delle vie di percorrenza interne ed esterne



zioni di sollevamento dei pazienti, è esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi	
Aggressioni	<ul style="list-style-type: none">• Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dagli altri operatori o interlocutori• Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato• Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o quant'altro possa nuocere alla sicurezza
 Scivolamenti e cadute	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero e sanitario, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.• Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate
 Cadute dall'alto	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura.• Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse.• Utilizzare scale idonee marcate CE che consentano agli operatori di accedere ai ripiani degli scaffali• Le coperture degli edifici sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Ufficio tecnico• Organizzare il lavoro evitando concomitanza di personale
Presenza in concomitanza di persone	<ul style="list-style-type: none">• Oltre a personale del committente, è possibile la presenza di personale di altre ditte appaltatrici e visitatori• Attuare procedure di coordinamento per evitare i rischi interferenti• Impiegare personale idoneamente formato ed informato, vigilando sul rispetto delle procedure concordate in sede di cooperazione e coordinamento• Non interferire con la normale attività, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali della struttura

Valutazione rischi da attività interferenti

Le seguenti schede rappresentano in sintesi i rischi indotti dai luoghi di lavoro o dalle attività del committente o di terzi sul personale dell'appaltatore le conseguenti misure di prevenzione e protezione previste.

Scheda n. 1	
Rischio	Il personale dell'appaltatore non è a conoscenza dei rischi generici e specifici derivanti dall'attività della struttura ospedaliera o sanitaria in cui deve prestare il servizio, né delle misure di sicurezza attuate o in programmazione predisposte dalla stazione appaltante
Soggetto che introduce il rischio	Stazione appaltante
Localizzazione	struttura ospedaliera/sanitaria
Soggetti esposti	Personale dell'appaltatore
Misure di prevenzione	Fornire all'appaltatore la documentazione ex ar. 26 dlgs 81/08 sui rischi presenti nella struttura sanitaria (Sezione 04)
Soggetto attuatore delle misure di sicurezza	Stazione appaltante
Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore	Si (formazione specifica)

Scheda n. 2	
Rischio	Contemporanea presenza di personale appartenente ad altre imprese appaltatrici (manutenzione antincendio, guardiania etc.) che può determinare interferenza dovuta alla contemporanea occupazione dei locali di lavoro e di aree esterne, al transito di personale con materiali e attrezzature. Contemporanea presenza di personale ospedaliero (medici, infermieri, ausiliari etc.), che può determinare interferenza dovuta alla contemporanea occupazione dei locali di lavoro ed all'utilizzo di materiali ed attrezzature.
Soggetto che introduce il rischio	Stazione appaltante
Localizzazione	struttura ospedaliera/sanitaria
Soggetti esposti	Personale dell'appaltatore, personale di altre ditte, personale sanitario.
Misure di prevenzione	Evitare la contemporanea presenza nei luoghi oggetto dell'appalto del personale dell'appaltatore e di altri soggetti, a qualsiasi titolo presenti nella struttura sanitaria.
Soggetto attuatore delle misure di sicurezza	Stazione appaltante
Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore	No



DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA

ASL
ROMA 2

**Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze**
Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs 81/08

Scheda n. 3

Rischio	Il personale dell'appaltatore, nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, può introdurre rischi a carico della ASL Roma 2 e di ditte terze operanti nella struttura ospedaliera o sanitaria.
Soggetto che introduce il rischio	Appaltatore
Localizzazione	struttura ospedaliera/sanitaria
Soggetti esposti	Personale stazione appaltante.
Misure di prevenzione	Fornire dettagliata valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI utilizzati. Le attività che comportano rischi interferenti (pulizia dei pavimenti e dei locali, etc.) vanno eseguite evitando la compresenza di più attività nello stesso luogo di lavoro.
Soggetto attuatore delle misure di sicurezza	Stazione appaltante (coordinamento), appaltatore
Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore	No

Scheda n. 4

Rischio	Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi, spostamenti a piedi all'esterno ed all'interno degli edifici, carico/scarico materiali ed attrezzature con possibilità di: impatti tra automezzi, investimenti e urti, caduta materiali, schiacciamento.
Soggetto che introduce il rischio	Appaltatore
Localizzazione	struttura sanitaria, area perimetrale esterna
Soggetti esposti	Personale stazione appaltante, pazienti, visitatori.
Misure di prevenzione	Stabilire procedure idonee ad evitare le interferenze, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none">- procedere con gli automezzi a passo d'uomo, rispettando la segnaletica;- impegnare le aree di carico e scarico solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;- non sostare nelle aree di deposito materiali;- non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti
Soggetto attuatore delle misure di sicurezza	Stazione appaltante (coordinamento), appaltatore
Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore	No

Sezione 05	Valutazione rischi da interferenze	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 2 di 4



Non sono considerati rischi interferenti quelli propri delle strutture sanitarie (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, esposizione a campi elettromagnetici, esposizione a gas anestetici etc.), in quanto:

1. le apparecchiature non sono in funzione durante l'attività oggetto dell'appalto;
2. l'assistenza ai pazienti, l'attività di diagnostica strumentale e di sala operatoria, sono programmate in maniera tale da non coincidere con l'attività di cui sopra.

Per quanto attiene al rischio biologico, l'informativa di cui alla scheda n. 1 è sufficiente per garantire la sicurezza degli operatori della ditta appaltatrice, essendo essi stessi dotati già di idonei Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal datore di lavoro, nonché della formazione specifica. Il rischio biologico, infatti, è l'unico da annoverare fra quelli presenti nell'attività per il quale il datore di lavoro appaltatore deve porre in essere misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e fornire appositi DPI.

Il rischio chimico e la movimentazione manuale dei carichi sono stati valutati dal committente in sede di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17, comma 1, del dlgs 81/08, al quale si rimanda qualora si verificasse l'eventualità di esposizione ad agenti chimici, e manovre che comportano, a carico degli operatori dell'appaltatore, la movimentazione di carichi e pazienti proprie del committente.

Conclusioni

Tutte le attività svolte all'interno della struttura ospedaliera da parte di ditte appaltatrici/lavoratori autonomi, anche se potenzialmente interferenti, non presentano rischi da interferenze in quanto:

1. l'informativa di cui alla scheda di rischio n. 1 è regolarmente fornita dalla ASL Roma 2 agli appaltatori. È stata operata la sostituzione della vecchia documentazione ex art. 7 dlgs. 626/94 con il documento redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del dlgs 81/08;
2. le attività degli appaltatori non vengono mai svolte in concomitanza con l'attività di diagnosi e cura degli operatori sanitari, né con le altre attività tecnico-amministrative dei presidi ospedalieri o territoriali. A titolo esemplificativo: l'attività di pulizia dei reparti non viene mai svolta in contemporanea con la visita medica o la somministrazione di terapia; l'assistenza hardware avviene quando l'operatore non opera sulla macchina; la manutenzione, ordinaria e straordinaria di macchine ed impianti avviene sempre quando non sono in funzione, ovvero quando sono state poste in essere misure alternative;
3. la presenza dei pazienti non costituisce interferenza, in quanto l'oggetto della tutela sono i lavoratori, non gli utenti.

Sezione 05	<i>Valutazione rischi da interferenze</i>	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 3 di 4



4. Le misure di prevenzione di cui alla scheda di rischio n. 2, di fatto, eliminano le interferenze che attività svolte contemporaneamente potrebbero originare;
5. I rischi previsti dalla scheda n. 3 sono solo teorici, in quanto ogni appaltatore, pena la risoluzione del contratto, è tenuto a fornire il documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa.

È ovviamente a carico del Committente vigilare affinché le disposizioni di cui alla presente valutazione vengano rispettate dai lavoratori dipendenti da ditte appaltatrici.

Sezione 05	<i>Valutazione rischi da interferenze</i>	
Revisione n. 01 del 08/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 4 di 4



SISTEMI PER SANITÀ E SICUREZZA

ASL
ROMA 2**Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze
Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 5 D.lgs 81/08**

Servizio di Prevenzione e Protezione – Responsabile: dott. Giovanni Palombi

Schema sintetico degli oneri della sicurezza riconosciuti all'appaltatore

Nella seguente tabella vengono evidenziate le voci da considerare quali oneri per la sicurezza da riconoscere all'appaltatore e da escludere dal ribasso d'asta ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali ai sensi della vigente normativa

Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Costo finale
apparecchiamenti					
Misure preventive protettive DPI					
Dispositivi di protezione collettiva					
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti					
Coordinamento per utilizzi comuni					
Attività formativa specifica			N		
Totale					

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7, comma 1 del DPR 222/2003, fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo e sulla base dei rischi da interferenza individuati, si ritiene che i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a **€ ZERO**.

Sezione 06	Oneri della sicurezza	
Revisione n. 01 del 08/2018	Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata	Pagina 1 di 1